

**Schema di disciplinare di gara**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA, INCLUSI I SERVIZI DI CONDUZIONE IMPIANTI ED ISPETTIVI, PER GLI IMMOBILI SAP (EX ERP), SCOLASTICI E AD USO DIVERSO.**

## Indice generale

<u>DISCIPLINARE DI GARA.....</u>	<u>3</u>
<u>PREMESSE.....</u>	<u>3</u>
<u>DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....</u>	<u>3</u>
<u>Documenti di gara.....</u>	<u>3</u>
<u>Chiarimenti.....</u>	<u>4</u>
<u>Comunicazioni.....</u>	<u>4</u>
<u>OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....</u>	<u>5</u>
<u>DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....</u>	<u>8</u>
<u>Durata.....</u>	<u>8</u>
<u>Opzioni e rinnovi.....</u>	<u>8</u>
<u>SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI</u>	
<u>PARTECIPAZIONE.....</u>	<u>8</u>
<u>REQUISITI GENERALI.....</u>	<u>10</u>
<u>A - Requisiti di idoneità.....</u>	<u>10</u>
<u>B - Requisiti di capacità.....</u>	<u>11</u>
<u>Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete,</u>	
<u>GEIE.....</u>	<u>15</u>
<u>Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....</u>	<u>15</u>
<u>AVVALIMENTO.....</u>	<u>17</u>
<u>SUBAPPALTO.....</u>	<u>18</u>
<u>SOPRALLUOGO.....</u>	<u>21</u>
<u>PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....</u>	<u>22</u>
<u>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI</u>	
<u>DI GARA.....</u>	<u>23</u>
<u>SOCCORSO ISTRUTTORIO.....</u>	<u>24</u>
<u>CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – DOCUMENTAZIONE</u>	
<u>AMMINISTRATIVA.....</u>	<u>25</u>
<u>b) Documento di gara unico europeo.....</u>	<u>26</u>
<u>CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA.....</u>	<u>31</u>
<u>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....</u>	<u>31</u>
<u>SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA</u>	
<u>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....</u>	<u>32</u>
<u>VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....</u>	<u>33</u>
<u>AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....</u>	<u>33</u>
<u>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....</u>	<u>35</u>

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA, INCLUSI I SERVIZI DI CONDUZIONE IMPIANTI ED ISPETTIVI, PER GLI IMMOBILI SAP (ex ERP), SCOLASTICI E AD USO DIVERSO.**

### **PREMESSE**

Con determina dirigenziale n. 157 del 25 febbraio 2020, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di cui all’oggetto.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo sull’importo a base di gara dei singoli lotti ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Sesto San Giovanni (MI)

[codice NUTS ITC4C]

L’appalto sarà suddiviso in Lotti prestazionali come di seguito indicati:

Lotto 1 CIG 8228092451 CUP C42H19000190004

Lotto 2 CIG 8228102C8F CUP C42H19000190004

Lotto 3 CIG 822811574B CUP C42H19000190004

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Arch. Antonio Di Giorgio.

### **DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

#### **DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

1.1.1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

1.1.2) Bando di gara;

1.1.3) Disciplinare di gara;

1.1.4) DUVRI;

1.1.5) Patto di integrità;

1.1.6) QE quadro economico complessivo comune ai tre lotti;

1.1.7) Capitolato tecnico comune ai tre lotti;

1.1.8) Capitolato d'oneri comune ai tre lotti;

1.1.9) Fascicolo delle manutenzioni comune ai tre lotti.

L’elenco dei documenti relativi ai tre lotti è indicato nella determinazione dirigenziale n. 157 del 25 febbraio 2020.

Il progetto di cui al Lotto n. 1 è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al [DM 11 ottobre 2017](#).

La documentazione di gara è disponibile sulla Piattaforma Sintel.

## **CHIARIMENTI**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite l'apposita sezione della Piattaforma Sintel entro il **23 marzo 2020**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, quindi entro il giorno **27 marzo 2020**, mediante pubblicazione in forma anonima nell'apposita sezione di Sintel dedicata alle Comunicazioni ai concorrenti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti inoltrate tramite mezzi diversi dalla Piattaforma Sintel.

Il concorrente, terminate le operazioni di gara, per qualsiasi comunicazione con la Stazione appaltante dovrà utilizzare unicamente l'indirizzo di posta certificata: [comune.sestosg@legalmail.it](mailto:comune.sestosg@legalmail.it).

Pertanto non verranno prese in considerazione eventuali comunicazioni inviate via Sintel.

## **COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Il medesimo indirizzo indicato in sede di gara dovrà essere riportato negli appositi spazi della piattaforma Sintel in sede di accreditamento alla stessa da parte dell'operatore economico partecipante, al fine di ricevere le notifiche di trasmissione messaggi da parte della Stazione appaltante.

Salvo quanto disposto al paragrafo precedente e per le richieste di sopralluogo, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite Piattaforma Sintel.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo delle forme di comunicazione tramite PEC o piattaforma Sintel, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha ad oggetto servizi di manutenzione e come tale ha carattere di appalto misto di servizi e lavori (ai sensi dell'art. 28 del Codice).

Infatti, stante la caratterizzazione delle attività che si sostanzia in una gestione e manutenzione degli immobili per un certo periodo di tempo e che tra gli interventi programmati sono previste anche delle lavorazioni all'esclusivo scopo di mantenere in efficienza l'edificio e gli impianti in esso presenti, l'attività funzionalmente prevalente è da considerarsi quella attinente al servizio (così ANAC con Determinazione n. 7 del 28 aprile 2015 e da ultimo [TAR Bari, 27.07.2018 n. 1105](#)).

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti prestazionali, definiti tali a norma dell'art. 3 lettera ggggg):

### Descrizione dei lotti

Numero Lotto	oggetto del lotto	CIG
1	<b>Mantenimento edile ed impiantistico degli impianti elettrici, idrosanitari, verde e alberature, attività ispettive, gestione call center interconnesso ai lotti 2 e 3 reperibilità e pronto intervento</b>	8228092451
2	<b>Impianti speciali</b>	8228102C8F
3	<b>Manutenzione impianti termici e di climatizzazione – Nomina terzo Responsabile</b>	822811574B

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

### Lotto n. 1 **Mantenimento edile ed impiantistico**

#### Oggetto

n	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo Euro a canone	Importi Euro extra canone
1	<i>Attività di manutenzione così suddivisa:</i> - <i>Manutenzione ordinaria involucro esterno edifici e coperture;</i> - <i>Manutenzione ordinaria serramenti porte;</i> - <i>Manutenzione ordinaria vetri</i> - <i>Manutenzione ordinaria spurghi reti fognarie</i>		P	252.957,54	
	- <i>Servizio call center;</i>		S	108.108,84	

	- Servizio reperibilità				
2	manutenzione ordinaria impianti elettrici		S	77.312,60	24.425,8
3	manutenzione verde		S	129.161,92	
4	Manutenzione ordinaria impianti idrico sanitario fognature		S		58.943,5
5	manutenzione straordinaria impianti meccanici		S		50.781,36
6	manutenzione straordinaria impianti antincendio		S		26.337,16
	<b>Importi totali</b>			<b>567.540,90</b>	<b>160.487,82</b>

L'importo a base di gara per il lotto 1 è pari a **Euro 784.970,52**, di cui l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 56.941,80 e **non è soggetto a ribasso**.

Il tutto al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

L'appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base del lotto 1 comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a Euro 375.153,90.

Gli importi per i lavori sono stimati per un importo complessivo superiore a Euro 150.000,00.

All'interno delle voci di canone (da 1 a 3) saranno previste delle lavorazioni la cui stima è stata determinata dalla estrapolazione di dati storici pregressi relativi alla periodicità e frequenza delle lavorazioni effettuate sugli immobili oggetto dell'appalto.

Le voci extracanone (4 e 5) sono da intendersi tutte relative a lavori.

Per gli interventi extra-canone sarà prevista la modalità di affidamento mediante accordo quadro con un solo operatore economico.

## **Lotto n. 2**

### **Oggetto dell'appalto**

n	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo Euro a canone	Importo Euro extra canone
1	Manutenzione impianti ascensori		P	164.370,56	25.664,96
2	Manutenzione cancelli automatici		S	22.822,40	10.653,80
3	Manutenzione impianti e dispositivi antincendio		S	47.032,46	10.538,90
4	Verifiche di legge impianti ascensori elettrici di terra e dispositivi anticaduta (linee vita)		S	43.954,00	10.890,00
	<b>Importi totali</b>			<b>278.179,42</b>	<b>57.747,66</b>

L'importo a base di gara per il lotto 2 è pari a **Euro 348.420,16**, di cui l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 12.493,08 e **non è soggetto a ribasso**.

Il tutto al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

L'appalto è finanziato con con mezzi propri di bilancio.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base del lotto 2 comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a Euro 139.368,06

Le voci extracanone sono da intendersi tutte relative a lavori ad eccezione delle verifiche di legge (n. 4) che sono da intendersi come servizi.

### **Lotto n. 3**

#### **Oggetto dell'appalto**

n	Descrizione servizi/beni	CPV	P ( <i>principale</i> ) S ( <i>secondaria</i> )	Importo Euro a canone (Servizi)	Importo Euro extra canone (Lavori)
1	<i>Manutenzione impianti termici e di climatizzazione – Terzo responsabile</i>		P	374.121,10	202.040,64

L'importo a base di gara per il lotto 3 è pari a **Euro 587.219,94**, di cui l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a **Euro 11.058,20** e **non è soggetto a ribasso**.

Il tutto al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

L'appalto è finanziato con con mezzi propri di bilancio.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base del lotto 3 comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a Euro 234.887,98.

Le voci extracanone (4 e 5) sono da intendersi tutte relative a lavori.

**\*\*\***

Ciascun concorrente può presentare offerta per **un solo lotto**, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del Codice. Qualora il concorrente dovesse presentare domanda di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, procedendo all'apertura dei lotti in successione nel modo seguente (Lotto n. 3, Lotto n. 1 e Lotto n. 2), si considererà valida la domanda presentata per il lotto precedente rispetto a quelli successivi.

### **DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

#### **DURATA**

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto per ciascun lotto. Qualora si verificano le ipotesi di cui all'art. 38, comma 8, del Codice e si renda necessario all'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, la decorrenza sarà calcolata a partire dalla data del verbale di consegna.

## **OPZIONI E RINNOVI**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 (due) anni, per un importo pari a quello della presente gara per ciascun lotto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore del singolo lotto mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad Euro 3.871.379,80 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Di seguito il valore massimo stimato per ciascun lotto:

- Lotto 1: Euro 1.766.183,67

- Lotto 2: Euro 783.945,36

- Lotto 3: Euro 1.321.244,87

## **SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.



Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- 1.1.9.a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 1.1.9.b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 1.1.9.c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

## **REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante *AVCPass* in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

A norma dell'art. 28 comma 1 ultimo capoverso "L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto".

Pertanto l'operatore economico dovrà possedere, al momento della presentazione della propria offerta, in proprio o mediante ricorso all'istituto dell'associazione temporanea d'impresa con un soggetto che a sua volta li possiede o facendo ricorso all'avvalimento, tutti i requisiti richiesti (da ultimo TAR Lombardia – Milano – sentenza n. 2322/2018 – Tar Toscana – Firenze – sentenza n. 146/2018).

### **A - REQUISITI DI IDONEITÀ**

**Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

### **B - REQUISITI DI CAPACITÀ**

Trattandosi di appalto misto di servizi e lavori, come meglio sopra specificato, nell'esecuzione della prestazioni previste in appalto, il concorrente dovrà possedere, in proprio o nelle altre forme partecipative previste dal Codice, i requisiti di seguito indicati per lo svolgimento delle stesse.

Di seguito si indicano, per ciascun lotto, i requisiti che il concorrente deve possedere sia per la parte servizi che per la parte lavori.

#### **Requisiti richiesti per il Lotto n. 1:**

**B.1) Fatturato specifico medio annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad **Euro 300.000,00** IVA esclusa.

L'introduzione del requisito di partecipazione legato al fatturato specifico medio dipende dalla necessità di selezionare un operatore economico dotato di capacità economico-finanziaria idonea a garantire un adeguato ed elevato livello di solidità finanziaria in relazione alla durata del presente appalto.

Il concorrente, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di cui al punto B.1) deve aver svolto nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente disciplinare di gara, attività inerenti la manutenzione edile ed impiantistica di edifici pubblici e la manutenzione del verde per un importo non inferiore a Euro 300.000,00. Le attività sopra indicate dovranno essere dimostrate, al fine del raggiungimento dell'importo indicato, secondo la seguente ripartizione:

- manutenzione edile non inferiore al 70%
- manutenzione impiantistica non inferiore al 10%
- manutenzione del verde non inferiore al 20%

Dato che, come sopra specificato, il soggetto dovrà possedere i requisiti attinenti sia ai servizi che ai lavori, di seguito si riportano i requisiti richiesti attinenti alle opere.

Premesso che l'importo complessivo dei lavori è superiore a Euro 150.000,00 ma le singole lavorazioni sono tutte inferiori a tale soglia, il concorrente dovrà rilasciare apposita dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010.

Pertanto dovrà attestare di avere svolto:

- a) importo dei lavori analoghi (manutenzione o ristrutturazione edile ed impiantistica) eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore a Euro 130.000,00;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, importo complessivamente ammontante a Euro 19.500,00; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

Resta inteso che, in luogo delle dichiarazioni di cui all'art. 90 sopra riportate, il concorrente, come previsto dall'art. 12 del D. L. 47/2014 che specifica, per la parte ancora in vigore, le qualificazioni in relazione all'importo dei lavori, potrà dichiarare il possesso delle seguenti attestazioni SOA, stante che *“nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti”*:

- ✓ OG1 classifica I (prevalente);

- ✓ OS30 classifica I – poiché l'importo stimato relativo a tale categoria è inferiore a Euro 150.000,00 ma superiore al 10% dell'importo delle opere, deve intendersi scorporabile con obbligo di qualificazione in proprio o mediante raggruppamento con divieto di avvalimento e subappalto non superiore al 30%;
- ✓ OS3 – classifica I - poiché l'importo relativo a tale categoria è inferiore a Euro 150.000,00 ma superiore al 10% (Euro 77.118,52) dell'importo delle opere deve intendersi scorporabile a qualificazione obbligatoria e pertanto con obbligo di subappalto “qualificante”.

**B.1.2) In alternativa al possesso di entrambi** i requisiti per i servizi e per i lavori sopra indicati, trattandosi di attività che nel loro complesso possono essere assimilate alle prestazioni dovute dai soggetti qualificati con certificazione SOA, il concorrente dovrà dichiarare il possesso delle seguenti certificazioni SOA:

- ✓ OG1 classifica III (prevalente);
- ✓ OS30 classifica I – poiché l'importo stimato relativo a tale categoria è superiore al 10% (Euro 101.738,40) dell'importo delle opere, deve intendersi scorporabile con obbligo di qualificazione in proprio o mediante raggruppamento con divieto di avvalimento e subappalto non superiore al 30%;
- ✓ OS24 classifica I – poiché l'importo stimato relativo a tale categoria è inferiore a Euro 150.000,00 ma superiore al 10% (Euro 129.161,92) dell'importo delle opere deve intendersi a qualificazione obbligatoria e pertanto con obbligo di subappalto “qualificante”;
- ✓ OS3 – classifica I - poiché l'importo relativo a tale categoria è inferiore a Euro 150.000,00 e al 10% (Euro 77.118,52) dell'importo delle opere deve intendersi non scorporabile e quindi accorpata con la prevalente e pertanto eseguibile anche senza qualificazione.

Si precisa che in tale ipotesi (B.1.2) non è ammessa la dimostrazione del requisito per importi inferiori a Euro 150.000,00 mediante previsione dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010 atteso che non si tratta propriamente di lavori e pertanto l'ipotesi alternativa non prevede tale possibilità.

Il soggetto, pur in possesso di attestazione SOA nell'ipotesi alternativa prospettata (B.1.2.), dovrà garantire il servizio di Call Center e di Reperibilità nelle forme e con le modalità previste dal Codice (raggruppamenti tra imprese, avvalimento o subappalto e in quest'ultimo caso vige l'obbligo di dichiararlo in sede di gara).

### **Requisiti richiesti per il Lotto n. 2:**

Di seguito si riportano nel dettaglio i requisiti che il concorrente dovrà cumulativamente avere per i servizi e per i lavori.

Per i Servizi:

**B.2) Fatturato specifico medio annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad **Euro 200.000,00** IVA esclusa;

Il settore di attività è quello relativo alle manutenzioni di ascensori e impianti meccanici assimilabili agli ascensori (Prestazione principale)

L'introduzione del requisito di partecipazione legato al fatturato specifico medio dipende dalla necessità di selezionare un operatore economico dotato di capacità economico-finanziaria idonea a garantire un adeguato ed elevato livello di solidità finanziaria in relazione alla durata del presente appalto.

Per i Lavori:

Gli importi dei lavori, che risultano ricompresi in extra canone, sono inferiori a Euro 150.000,00; pertanto il concorrente potrà rilasciare apposita dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010.

Pertanto dovrà attestare di avere svolto:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore a Euro 50.000,00;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, importo complessivamente ammontante a Euro 7.500,00; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

In alternativa alle dichiarazioni di cui all'art. 90, come previsto dall'art. 12 del D. L. 47/2014 che specifica, per la parte ancora in vigore, le necessarie qualificazioni che il concorrente deve possedere in relazione all'importo dei lavori, (*“nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti”*), il concorrente potrà dichiarare il possesso delle seguenti attestazioni SOA.

- ✓ OS4 classifica I (prevalente);
- ✓ OS30 classifica I, poiché l'importo stimato relativo a tale categoria è superiore al 10% (Euro 10.653,80) dell'importo delle opere, deve intendersi scorporabile con obbligo di qualificazione in proprio o mediante raggruppamento con divieto di avvalimento e subappalto non superiore al 30%;
- ✓ OS3 classifica I – poiché l'importo relativo a tale categoria è inferiore a Euro 150.000,00 ma superiore al 10% (Euro 10.538,90) dell'importo delle opere deve intendersi scorporabile a qualificazione obbligatoria e pertanto con obbligo di subappalto “qualificante”;

**Requisiti richiesti per il Lotto n. 3:**

Di seguito si riportano nel dettaglio i requisiti che il concorrente dovrà cumulativamente avere per i servizi e per i lavori.

Per i Servizi:

**B.3) Fatturato specifico medio annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad **Euro 300.000,00** IVA esclusa;

Il settore di attività è quello relativo alla Manutenzione impianti termici e di climatizzazione comprensivo della Nomina a terzo Responsabile

L'introduzione del requisito di partecipazione legato al fatturato specifico medio dipende dalla necessità di selezionare un operatore economico dotato di capacità economico-finanziaria idonea a garantire un adeguato ed elevato livello di solidità finanziaria in relazione alla durata del presente appalto.

#### Per i Lavori:

Gli importi dei lavori sono superiori a Euro 150.000,00; pertanto il concorrente dovrà dichiarare il possesso delle seguenti attestazioni SOA.

- ✓ OS28 classifica I (unica).

### **COMPROVA DEI REQUISITI PER TUTTI E TRE I LOTTI**

#### Per i Servizi:

La comprova dei requisiti per tutti e tre i lotti è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

#### Per i Lavori:

Dato che il concorrente presenta attestazione SOA non sarà necessaria ulteriore documentazione a comprova. Altrimenti (dichiarazioni ex art. 90) dovrà presentare la documentazione sopra indicata.

### **INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui alla lettera **a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Premesso che l'operatore economico concorrente deve possedere, al momento della presentazione della propria offerta, tutti i requisiti di partecipazione (sia per i servizi che per i lavori), qualora lo stesso si presenti in forma plurisoggettiva il requisito di cui alle lettere B.1), B.2) e B.3) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da queste ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

## **INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui alla lettera **A)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui alle lettere **B.1), B.2) e B.3) (servizi)** deve essere posseduto come segue.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **REQUISITI DI ESECUZIONE**

L'operatore economico concorrente risultato aggiudicatario, per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 50/2016, dovrà dimostrare il possesso dei seguenti requisiti di esecuzione.

### **Lotto 2**

Relativamente alla manutenzione degli ascensori, dei cancelli e degli impianti antincendio il soggetto che eseguirà, a qualunque titolo, le lavorazioni relative agli impianti di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 22

gennaio 2008 n. 37 dovrà necessariamente essere in possesso della relativa abilitazione, da dimostrarsi prima dell'inizio di tali opere esclusivamente nel seguente modo:

- certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 o nell'Albo delle Imprese Artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443, recante l'attestazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui di cui all'art. 4 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 in capo all'impresa o al responsabile tecnico preposto con atto formale, con riferimento agli impianti di cui alle lettere a) ed f) dell'art. 1, comma 2, del decreto citato.

Inoltre gli operatori che effettuano manutenzioni di estintori secondo le norme UNI 9994-1:2013, le porte tagliafuoco e di sicurezza secondo la norma UNI 11473-1:2013, i gruppi di alimentazione idrica antincendio secondo le norme UNI EN 12845, gli idranti secondo la norma UNI 671-3, le lampade di emergenza secondo la norma UNI CEI 11222, ecc. devono essere in possesso di attestati di formazione e addestramento specifici per ogni attività.

Il soggetto che effettuerà le verifiche periodiche dovrà dimostrare il possesso dell'Autorizzazione Ministeriale ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie:

- per gli impianti elevatori, ai sensi del D.P.R. 162/99;
- per gli impianti di messa a terra, ai sensi del D.P.R. 462/2001;
- per porte e cancelli automatizzati, ai sensi del D. Lgs. 17/2010.

Per le linee vita sarà necessaria una abilitazione professionale per certificare l'idoneità dei dispositivi di ancoraggio.

Inoltre dovrà dimostrare il possesso dell'accreditamento ACCREDIA ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22/12/2009.

### **Lotto n. 3**

Tutti gli installatori abilitati alle lettere c) – d) – e) del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 possono essere "Manutentori" e possono essere nominati "Terzo Responsabile" se in possesso dei seguenti requisiti:

- certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 o nell'Albo delle Imprese Artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443, recante l'attestazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui di cui all'art. 4 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 in capo all'impresa o al responsabile tecnico preposto con atto formale, con riferimento agli impianti di cui alle lettere c)- d) -e ed f) dell'art. 1, comma 2, del decreto citato.

Inoltre:

- per gli impianti termici con potenza inferiore o uguale a 350 kW, il Terzo Responsabile deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lettera o) del D.P.R. 412/1993 e, in particolare, dell'abilitazione e dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4 del D.M. 37/2008 e succ. modificazioni (Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici);
- per gli impianti termici oltre i 350 kW, il Terzo Responsabile deve avere i precedenti requisiti ed anche quelli previsti dall'art. 6 comma 8 del D.P.R. 74/2013, ossia attestazione SOA nella categoria OG11 e/o categoria OS28 o, in alternativa, la certificazione del sistema di qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici.



Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## **AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara *[in alternativa, in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]* sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto Comunicazioni, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **SUBAPPALTO.**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei servizi o dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto (da intendersi per ogni Lotto); in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Per le lavorazioni previste nell'appalto che si configurano ai sensi dell'articolo 89 comma 11 del Codice, così come disciplinate dal Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 40% sopra indicato (art. 1 comma 2 del DM 248/2016 citato).

Oggetto dell'appalto sono un complesso di servizi da effettuarsi in maniera coordinata e continuativa da operatori in possesso della necessaria qualificazione.

Pertanto è necessario che l'aggiudicatario di ciascun lotto sia in possesso di adeguata qualificazione e provveda a garantire la conduzione unitaria e coordinata della commessa, secondo le prescrizioni previste negli atti di gara.

Poiché il subappalto è un istituto che consente all'appaltatore di delegare a terzi l'esecuzione di una parte dell'appalto e di non doversi organizzare per eseguirlo direttamente nella sua completezza, si ritiene che, per le caratteristiche dell'appalto in questione, il limite previsto nel 40% complessivo possa garantire che esso si sviluppi attraverso un insieme coordinato di servizi e lavori con fasi congiunte di esecuzione, evitando ipotesi di frammentazione delle stesse; inoltre con tale limite si tende a garantire che il livello qualitativo del servizio sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'impresa aggiudicataria che determini unitarietà e tempestività di esecuzione.

La stazione appaltante limitando il subappalto alla percentuale indicata ha la garanzia della presenza dei requisiti di partecipazione dell'impresa aggiudicataria, che comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 7, del Codice. Inoltre può contare su maggiori livelli di sicurezza, riducendo le interferenze tra personale di diverse imprese operanti sulla medesima commessa, garantendosi il coordinamento tra i servizi da svolgere e un buon livello di esecuzione degli interventi previsti.

## **GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari agli importi di seguito indicati per ciascun lotto:

**Lotto 1: Euro 15.699,41**

**Lotto 2: Euro 6.968,40**

**Lotto 3: Euro 11.744,40**

Resta salvo in tutti i casi quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria,

**a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria comunale Banca IntesaSanPaolo;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 8.1.1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 8.1.2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 8.1.3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano*

*gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*”;

- 8.1.4) avere validità per 180 dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- 8.1.5) prevedere espressamente:
- 1.1.1.a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - 1.1.1.b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
  - 1.1.1.c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 8.1.1) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 8.1.2) riportare l’autentica della sottoscrizione;
- 8.1.3) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8.1.4) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; In tal caso dovrà essere trasmessa in originale al protocollo entro la data stabilita quale termine ultimo per la presentazione delle offerte al Protocollo dell’Ente.
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei seguenti giorni: dal lunedì al giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 14:30 alle 16:00.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica [ediliziapubblica@sestosg.net](mailto:ediliziapubblica@sestosg.net) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 29 marzo 2020.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con due giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla**

**lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

#### **PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità previste nelle delibere ANAC. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
Lotto 1	8228092451	70,00
Lotto 2	8228102C8F	35,00
Lotto 3	822811574B	70,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dal lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

#### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La gara verrà esperita e condotta attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica regionale della Regione

Lombardia di seguito denominata SINTEL.

**Le offerte devono pervenire entro le ore 16.00 del giorno 2 aprile 2020 a pena di esclusione.**

Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad offerta precedente.

L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai LOG del Sistema.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da SINTEL e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate da SINTEL in modo segreto, riservato e sicuro. Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

La redazione dell'offerta da parte del concorrente dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di SINTEL, predisponendo:

1. - “Busta telematica A - Documentazione amministrativa”
2. - “Busta telematica B - Offerta economica”

In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario non ancora costituito ciascuna offerta dovrà riportare l'intestazione di tutte le imprese costituenti il raggruppamento.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso SINTEL.

Il semplice caricamento (*upload*) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere all'invio dell'offerta. SINTEL darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Il Manuale d'uso per il fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di SINTEL è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine perentorio di scadenza delle offerte, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

E' in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste.

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l'offerta.

Nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nelle buste telematiche (amministrativa tecnica ed economica) sia sottoscritto da un procuratore generale o speciale, l'operatore economico concorrente

deve presentare, nella documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

I concorrenti potranno utilizzare i modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione appaltante sulla Piattaforma telematica Sintel.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale telematico, potrà essere prodotta in copia telematica conforme all'originale cartaceo autentica o in copia conforme ai sensi del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta telematica A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di



circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nell'apposita sezione "Invia offerta" relativa alla procedura selezionata in Sintel gli operatori economici concorrenti dovranno inserire la documentazione di seguito riportata, redatta secondo le disposizioni riportate al paragrafo "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA", in formato elettronico e firmata digitalmente.

### **A) Domanda di Partecipazione**

da presentare in bollo, redatta preferibilmente utilizzando il modello allegato al presente atto.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente in caso di partecipazione in forma singola; in caso di partecipazione plurisoggettiva come di seguito indicato:

- 1) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **già costituiti** dalla Mandataria;
- 2) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **non ancora costituiti** da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 3) In caso consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016) dal Consorzio;
- 4) In caso di aggregazioni di rete dotati di soggettività giuridica con Organo Comune dotato di rappresentanza o in caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza ma **già costituito**, dalla Mandataria/Organo Comune;
- 5) In caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza **non ancora costituito**, da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 6) In caso di aggregazioni di rete datate di Organo Comune con poteri di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 7) In caso di GEIE **già costituito**, dalla Mandataria;
- 8) In caso di GEIE **non ancora costituito**, da tutti i soggetti che costituiranno il GEIE.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il concorrente allega eventuale originale telematico o copia informatica di originale cartaceo della procura; nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

## **B) DGUE**

compilato in tutte le sue parti (ad eccezione di quelle non pertinenti) secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata nella G.U. n. 174 del 27.07.2016), messo a disposizione sulla Piattaforma Sintel.

## **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

#### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- PASSOE dell'ausiliaria;

#### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

### **Parte IV – Criteri di selezione**

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il DGUE deve essere presentato:

- nei casi previsti nella sezione domanda di partecipazione, e specificamente ai punti 1), 2) e da 4) a 8), da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma associata;
- nel caso di cui al punto 3) dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

1. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

**C) Assolvimento dell'imposta di bollo mediante compilazione del Modello F23.**

L'imposta di bollo per la "Domanda di partecipazione" e per "l'Offerta economica" (Euro 32,00 totali) dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo modello dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it>. Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF, firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla documentazione amministrativa.

L'assolvimento dell'imposta di bollo per la domanda di partecipazione e l'offerta economica potrà essere fatta tramite modello F23 utilizzando i seguenti codici:

Dati del Versamento.

**6.1 Ufficio o Ente:** TNM

**10. Estremi atto o documento:** 2020 8228092451 (Lotto 1) / 2020 8228102C8F (Lotto 2) / 2020 822811574B (Lotto 3);

**11. Codice tributo:** 456 T

**12. Descrizione:** imposta di bollo

**D)** Prova dell'avvenuta costituzione di una **cauzione** (altresì denominata "**garanzia provvisoria**") - intestata al Comune di Sesto San Giovanni.

La garanzia provvisoria, in formato elettronico e firmata digitalmente, dovrà essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa.

Nel caso di presentazione di fideiussione in formato cartaceo si veda quanto indicato al paragrafo "Garanzia provvisoria"

**E)** Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

**F) Dichiarazione di impegno** di un fideiussore verso il concorrente (sia nel caso di cauzione prestata mediante fideiussione sia nel caso di cauzione prestata in contanti) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Si rimanda a quanto indicato nel paragrafo relativo alla garanzia fideiussoria

**G) Prova dell'avvenuto pagamento della somma di:**

**Euro 70,00 (settanta) per il Lotto 1**

**Euro 35,00 (trentacinque) per il Lotto 2**

**Euro 70,00 (settanta) per il Lotto 3**

a titolo di **contributo** a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per effetto dell'art. 19, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90) ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della deliberazione della citata Autorità in data 5 marzo 2014;

**H) PassOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PassOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PassOE dell'impresa subappaltatrice;

**I) Attestazione** – rilasciata dall'incaricato comunale preposto a tal fine – comprovante la **presa visione** (vedasi paragrafo Sopralluogo);

**L) Patto di integrità** debitamente sottoscritto per accettazione dal concorrente;

**M) Nel caso di presentazione di concorrenti in forma associata** le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla

mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

## **CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA**

Nella busta telematica deve essere inserito il documento redatto in conformità al modello allegato “Offerta economica”, presente per ogni Lotto, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, con l'indicazione del ribasso **unico** percentuale, espresso in cifre e in lettere, con un massimo di tre decimali, che verrà applicato sull'importo a base di gara (per l'importo a canone) e sull'elenco prezzi (per l'importo extra-canone).

Qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà al troncamento al terzo decimale.

Qualora vi sia discordanza fra l'importo indicato in lettere e quello indicato in cifre nonché tra il ribasso indicato nel modello “Offerta economica” e la “Dichiarazione di offerta” generata dalla piattaforma Sintel, sarà sempre ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. Parimenti vale per qualsiasi altra discordanza tra quando indicato nel Capitolato e quando indicato nel Bando.

Non saranno ritenute valide le offerte pari o superiori all'importo a base d'asta.

L'offerta dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da suo procuratore.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo A.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell'offerta economica così come in caso di offerta condizionata, plurima, in aumento il concorrente verrà escluso ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 senza applicazione del soccorso istruttorio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria o del consorzio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti l'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, come sopra indicato) di tutte le imprese raggruppande o consorziate.

Nel modello di offerta il concorrente dovrà riportare inoltre l'indicazione, in cifre, dei costi della manodopera e dei costi c.d. "specifici" (o aziendali) della sicurezza connessi con l'attività dell'impresa che il concorrente prevede di sostenere per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.

**Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 trova applicazione l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia individuata ai sensi dell'art. 97 citato.**

**N.B.** Per la compilazione e la sottoscrizione dei formulari allegati nella sezione "Documentazione di gara" della piattaforma Sintel, si rimanda al file **"Modalità di compilazione modelli"** allegato alla suddetta documentazione.

#### **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b del D. Lgs 50/2016 trattandosi di attività con caratteristiche standardizzate e non ad alta intensità di manodopera come definita all'art. 50, comma 1, del medesimo articolo.

#### **SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 3 aprile 2020, a partire dalle ore 9:30 presso un ufficio posto al settimo piano del palazzo comunale e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo SINTEL almeno 24 ore prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo SINTEL almeno 24 ore prima della data fissata.

La gestione della procedura multilotto sulla piattaforma Sintel prevede che la valutazione della Busta Amministrativa (insieme ad una serie di valutazioni di altre caratteristiche delle offerte) venga gestita in fase multilotto. La valutazione delle Buste Economiche viene invece affrontata a livello di singolo lotto.

Pertanto il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità delle buste telematiche presentate dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa ivi inserita.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare per tutti i lotti in gara;



- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere report di procedura per la fase posta in essere.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il RUP, terminata la fase amministrativa, procederà per ogni singolo lotto alla fase di apertura della busta economica partendo dal Lotto n. 3.

L'offerta economica verrà quindi valutata applicando la formula prevista nel bando e verrà stilata la graduatoria delle offerte presentate.

Chiuso il lotto n. 3 il RUP procederà all'apertura delle buste economiche del Lotto n. 2 e poi del Lotto n. 1 stilando le relative graduatorie. Come specificato sopra i concorrenti potranno presentare offerta per un solo lotto; pertanto qualora qualche concorrente dovesse disattendere alla regola stabilita, la sua offerta presentata per i lotti successivi non verrà presa in considerazione.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora il RUP individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

#### **VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della struttura della Stazione appaltante, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, per ciascun lotto.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa rispetto alla graduatoria di ciascun lotto. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

## **AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4- *bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la

Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a Euro 6.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## **CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e

con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra stazione appaltante, appaltatore e sindacati.

## **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Monza rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Sesto San Giovanni, 2 marzo 2020

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Antonio Di Giorgio

***[Firmato digitalmente]***